



Amministrazione Centrale Decreti n. 763

USCITA-

prot. n. 0069892 del 16/12/2010

classif. II/1

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato

con Decreto Rettorale n. 545 del 4 agosto 2010, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 2010;

VISTO

il Regolamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo approvato dal

Senato Accademico con delibera in data 1° dicembre 2009;

VISTE

le delibere n. 245/10 del 26 ottobre 2010 e n. 260/10 del 23 novembre 2010, con le quali il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e

didattica di Ateneo;

VISTA

la delibera del 9 novembre 2010, con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e

didattica di Ateneo;

SENTITO

il Direttore Generale.

DECRETA

è emanato il Regolamento Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo, che viene allegato al presente decreto quale sua parte integrante. Il presente decreto verrà acquisito agli atti nell'apposito Registro.

IL RETTORE

m



Regolamento del Nucleo di valutazione dell'attività di ricerca e di didattica di Ateneo

ART. 1 Fonti

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento, la composizione e la durata del Nucleo di valutazione dell'attività di ricerca e di didattica di Ateneo, di seguito indicato come Nucleo di valutazione di Ateneo (N.V.A.) o come Nucleo, ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n. 545 del 4 agosto 2010 ed entrato in vigore il 12 settembre 2010.
- 2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è organo dell' Ateneo, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
- 3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 2

Compiti del Nucleo di valutazione dell'attività di ricerca e di didattica di Ateneo

- 1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito primario di garantire la valutazione dell'attività didattica, delle attività di ricerca e dei servizi.
- 2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, ai sensi dell'art 17, dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", opera in piena autonomia e provvede a:
- a. raccogliere, esaminare ed organizzare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche e di ricerca che in esse si svolgono;
- b. predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali:
- c. raccogliere i dati e le informazioni per l'elaborazione delle linee programmatiche e degli obiettivi stabiliti o da stabilire dagli organi di vertice dell'Università;
- d. esprimere pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca:
- e. esprimere valutazioni ex post relativamente al reclutamento operato dai Dipartimenti;
- f. formulare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi;
- g. acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone pubblicità:
- h. svolgere attività di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Università;
- i. trasmettere al Rettore un rapporto annuale sulle proprie attività e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;
- j. svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa.



- 3. Riguardo a quanto stabilito, in particolare, nella precedente lettera h), il Nucleo di Valutazione di Ateneo svolge tali funzioni in riferimento alle attività di didattica e di ricerca.
- 4. Il Nucleo elabora specifiche metodologie di indagine, attraverso la costruzione di parametri e di indicatori quantitativi e qualitativi, che tengano conto della peculiarità funzionale e organizzativa della "Sapienza", nonché delle indicazioni degli organi nazionali di valutazione. I suddetti parametri sono, infine, approvati dal Senato accademico.
- 5. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo indirizza e coordina funzionalmente le attività dei nuclei di valutazione di Facoltà ai fini della valutazione delle Attività di ricerca e delle rilevazioni e valutazioni attinenti all'efficienza e alla efficacia dei corsi, nonché al rispetto dei requisiti quantitativi e qualitativi posti dalla normativa vigente e dall'autonoma disciplina della "Sapienza".

ART. 3 Composizione e durata del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo

- 1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è un organo collegiale composto da un numero di membri non superiore a nove, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Rettore, su delibera conforme del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
- 2. I componenti del Nucleo sono scelti tra studiosi ed esperti, italiani e stranieri, nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e competenti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari. La maggioranza dei componenti è scelta tra persone esterne all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
- 3. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
- 4. I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del triennio.

ART. 4 Funzioni del Presidente

- 1. Il Presidente rappresenta il Nucleo e ne dirige i lavori; cura i rapporti con gli organi dell'Università, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di valutazione.
- 2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del Nucleo più anziano di età.



ART. 5 Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche.

- 1. I membri del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo non possono essere, contemporaneamente all' espletamento del loro mandato, componenti a qualsiasi titolo degli organi di governo dell' Università.
- 2. Le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità sono disciplinate dall'art. 26, commi 2 e 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma Sapienza.

ART. 6 Collaborazione con altri organi

- 1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo collabora con il Comitato di supporto strategico e valutazione in ordine all'elaborazione delle linee programmatiche e alle attività di verifica sul corretto utilizzo delle risorse da parte delle strutture preposte alla didattica e alla ricerca, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
- 2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo fornisce al Rettore anche le indicazioni previste dall'articolo 13, comma 2, lett. c) dello Statuto, relativamente agli obiettivi per i Dipartimenti, le Facoltà e la Direzione generale.
- 3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo collabora con gli altri organismi interessati in materia di valutazione.

ART. 7 Funzionamento

- 1. Il Nucleo definisce ogni anno il calendario delle riunioni collegiali ordinarie, che si svolgono, di regola, due volte al mese, salvo il caso in cui si renda necessario convocare sedute straordinarie e urgenti. La sede delle adunanze è, di regola, una sala del rettorato dell'Università.
- 2. La convocazione è predisposta dal Presidente, il quale definisce l'ordine del giorno della riunione. Ciascun componente può chiedere al Presidente una convocazione straordinaria per trattare questioni ritenute urgenti, nonché l'integrazione dell'ordine del giorno.
- 3. La convocazione scritta, contenente l'indicazione dei punti posti all'ordine del giorno, è trasmessa per posta elettronica ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con allegata la relativa documentazione, salvo il caso di convocazione di urgenza.
- 4. Per la validità delle adunanze è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Si considerano presenti anche i componenti collegati in via telematica, in audioconferenza o in videoconferenza con la sede della riunione. In tal caso il Presidente verifica la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati; il Presidente verifica inoltre il corretto funzionamento degli strumenti di collegamento in



modo da permettere ai componenti di seguire, in tempo reale, la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

- 5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.
- 6. Il Nucleo può affidare ad uno o più componenti lo svolgimento di attività preparatorie o istruttorie, al fine di elaborare le proposte da sottoporre all'esame o all'approvazione dell'organo collegiale.
- 7. Il Nucleo può delegare al Presidente il perfezionamento di pareri e documenti in base a indirizzi e criteri precedentemente approvati.
- 8. Per ogni seduta è redatto, a cura della segreteria del Nucleo, un verbale riassuntivo, che, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente è inviato a tutti i componenti; il verbale è approvato di regola nella seduta immediatamente successiva.

ART. 8 Relazione sulle attività

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo rende note le proprie considerazioni finali, anche sui singoli Nuclei di Facoltà, alla fine di ogni anno accademico, e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse per l'anno accademico successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, ultima parte, dello Statuto dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

ART. 9 Supporto tecnico amministrativo

- 1. Il Nucleo di valutazione dell'attività di ricerca e didattica di Ateneo, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture logistiche, finanziarie e strumentali messe a disposizione dall'Università.
- 2. Nell'ambito dell'amministrazione dell'Università è istituita una unità organizzativa di supporto alle attività del Nucleo; ad essa è assegnato personale in numero e con profilo professionale adeguato allo svolgimento delle specifiche attività.

ART. 10 Accesso alle informazioni e trasparenza

- 1. I singoli componenti del Nucleo e dell'unità organizzativa di supporto hanno diritto di accesso a tutti gli atti, documenti e archivi di dati, anche informatici, esistenti nell'Università, fermo restando il dovere di riservatezza riguardo alle informazioni sensibili eventualmente acquisite.
- 2. Il Nucleo può inoltre richiedere ai responsabili delle varie unità organizzative la rilevazione permanente di particolari informazioni ritenute necessarie allo svolgimento delle attività di competenza.



- 3. La trasmissione delle informazioni richieste dal Nucleo alle diverse strutture dell'Ateneo è obbligatoria, ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello Statuto dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".
- 4. Collaborano con il Nucleo le strutture della Sapienza deputate alle Information e Communication Technology.
- 5. Il Nucleo pubblica i verbali riassuntivi, i pareri e i datí su cui si basano, mediante un proprio sito web.